


## CONTRAENTE A


## COPPIA

## CONTRAENTE B

SELEZIONE




LA VOSTRA PERCENTUALE  
DI AFFINITÀ INTERPERSONALE



Rappresentazione cartesiana dei parametri di conduttanza  
dei due esercenti rilevati durante il minuto di analisi

— CONTRAENTE A — — CONTRAENTE B

PARAMETRI




## ID DELLA COPPIA

## FASCIA

## AFFINITÀ

## RISCHIO

## PREMIO



ID personalizzato in base ai valori  
di conduttanza e alla percentuale  
di affinità di coppia

I	75-100%	MINIMO	250€
II	50-75%	MODERATO	500€
III	25-50%	SIGNIFICATIVO	750€
IV	0-25%	CATASTROFICO	1.000€

## LA VOSTRA FASCIA

I

Sulla base dell'analisi il vostro  
rischio interpersonale è:

**MINIMO**

Il contraente con tendenza  
alla disfunzionalità:

**NESSUNO**

Il vostro premio  
assicurativo ammonta a:

**250,00€**

SINCRONIA SOSPETTOSAMENTE PERFETTA. SIETE  
UN'ANOMALIA STATISTICA. PROTEGGIAMO QUESTO ASSET  
RARO PRIMA CHE LO ROVINIATE.

IL VOSTRO LEGAME

FASCIA DI RISCHIO

# PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE LAVORATIVA

Protocollo operativo per la massimizzazione dell'efficienza e la minimizzazione delle frizioni interpersonali in ambito lavorativo.

## FASCIA 1: STANDARD DI EFFICIENZA OPERATIVA

(Regolamento quadro per la massimizzazione della produttività e il decoro formale)

### Art. 1.1 - Protocollo di Denominazione Asettica

Viene sancito il divieto assoluto e inderogabile per i Contraenti di fare ricorso ad appellativi, soprannomi, diminutivi, abbreviazioni confidenziali o vezzeggiativi di qualsiasi natura. I Soggetti sono tenuti a riferirsi l'uno all'altro esclusivamente mediante l'utilizzo del cognome anagrafico o del titolo professionale esteso, prescindendo totalmente dall'anzianità di servizio maturata o dal grado di confidenza pregressa, al fine di azzerare ogni connotazione emotiva nello scambio verbale.

### Art. 1.2 - Sterilizzazione del Perimetro Tematico

Sono tassativamente interdette le interazioni verbali riguardanti la sfera privata, le condizioni meteorologiche, gli eventi sportivi, le preferenze alimentari o qualsiasi altro argomento classificabile come 'Small Talk'. Il perimetro discorsivo ammesso è strettamente e rigidamente limitato alle sole mansioni operative dirette. Ogni deviazione da tale standard è formalmente classificata come 'Rumore Informativo Non Produttivo' e soggetta a richiamo.

### Art. 1.3 - Distanziamento Prossemico Operativo

Nello svolgimento delle attività lavorative in presenza, le Parti hanno l'obbligo di garantire e mantenere un distanziamento fisico reciproco non inferiore a centimetri 120 (centoventi), in conformità allo standard prossemico definito 'Zona Sociale'. È severamente vietato l'ingresso, anche momentaneo, nella 'Zona Intima' (raggio inferiore a 45 cm) del collega, atto che verrà classificato come tentativo di intimidazione territoriale o ricerca di complicità non autorizzata.

### Art. 1.4 - Divieto di Simultaneità nelle Interruzioni

Al fine di eliminare alla radice ogni finestra temporale di interazione non sorvegliata, le fasi di non-attività (pause fisiologiche, break caffè, intervalli mensa) dei Contraenti devono essere rigorosamente scaglionate secondo una turnazione disgiunta. È fatta espressa proibizione di sospendere contemporaneamente le attività lavorative, prevenendo così la creazione di spazi di socializzazione non tracciata.

### Art. 1.5 - Divieto di Espressività Paratestuale

Le comunicazioni scritte (email, chat interne) devono limitarsi esclusivamente al contenuto denotativo e informativo, escludendo rigorosamente qualsiasi connotazione emotiva. È interdetto l'uso di marcatori grafici d'umore (emoji), formattazioni enfatiche (es. utilizzo del tutto maiuscolo) o punteggiatura iterata (es. punti esclamativi multipli) che possano generare ambiguità interpretativa sul tono del mittente o suggerire sottotesti non professionali.

# PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE AMICALE

## FASCIA 1: PATTO DI LEALTÀ BASE

Il minimo sindacale per la sussistenza del vincolo amicale: protocolli di puntualità, solvibilità e rispetto materiale.

### Art. 1.1 - Protocollo di Tolleranza Cronometrica e Sanzionamento del Ritardo

Negli appuntamenti, eventi sociali o incontri concordati bilateralemente, viene stabilita una franchigia di tolleranza temporale massima e non prorogabile pari a minuti 15 (quindici) rispetto all'orario fissato. Qualora il ritardo superi tale soglia temporale senza che sia pervenuta una comunicazione preventiva e giustificativa, la Parte in attesa matura il diritto all'annullamento unilaterale dell'incontro o, in alternativa, all'applicazione di una sanzione materiale compensativa (a titolo esemplificativo: saldo dell'intera consumazione o del titolo di ingresso a carico esclusivo del ritardatario).

### Art. 1.2 - Regolamentazione della Solvibilità Immediata per Micro-Transazioni

Nell'eventualità di anticipo spese da parte di un Soggetto per conto dell'altro (biglietti cinema, cene condivise, servizi di trasporto), il rimborso del debito maturato deve avvenire entro un termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore lavorative tramite bonifico istantaneo o pagamento digitale tracciabile. Qualsiasi impegno verbale generico di restituzione ("poi ti do") privo di data certa è considerato nullo e autorizza il creditore all'immediato sollecito formale.

### Art. 1.3 - Tracciabilità e Obbligo di Restituzione dei Beni in Comodato d'Uso

Il prestito temporaneo di materiale librario, capi di abbigliamento, accessori o oggetti personali è soggetto all'obbligo tassativo di restituzione nel medesimo stato di conservazione e funzionalità in cui il bene è stato ceduto, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla consegna. È fatto espresso divieto di "sub-prestito" o cessione a terzi soggetti non autorizzati dal proprietario originale, pena l'immediata revoca della fiducia materiale.

### Art. 1.4 - Procedura di Annullamento Impegni e Penali per Cancellazione Tardiva

L'annullamento o la rinuncia a un impegno sociale congiunto deve essere comunicato alla controparte con un preavviso minimo di 12 (dodici) ore. La cancellazione "last minute" (inferiore alla soglia di preavviso), se priva di una causa di forza maggiore documentabile e oggettiva, è classificata come "inadempienza organizzativa grave" e impone alla Parte inadempiente l'onere logistico ed economico di ri-organizzare l'incontro a proprie spese.


### Art. 1.5 - Contingentamento della Messaggistica Vocale Asincrona

Al fine di tutelare le risorse cognitive e temporali della controparte, è vietato l'invio di note vocali di durata superiore ai 60 (sessanta) secondi ("Soglia di Ascolto Sostenibile"). I contenuti narrativi o logistici che richiedano tempi di esposizione superiori devono essere veicolati obbligatoriamente tramite chiamata telefonica sincrona o testo scritto dettagliato, per consentire una fruizione agevole.

## FIRMA

CONTRAENTE A

CONTRAENTE B



Completa la tua polizza  
sull'app ALUA Systems